

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1

OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 50 manichini da collocare all'interno del Museo Civico " L'ITALIA IN AFRICA ", con sede a Ragusa in via San Giuseppe angolo Corso Italia, nei bassi del Palazzo Comunale, che dovranno indossare altrettante uniformi militari d'epoca, dal 1885 al 1960, per essere esposte al pubblico.

ART. 2

I manichini devono essere n. 46 da uomo, n.3 da donna e n.1 da bambino (di circa 10 / 11 anni) , e devono avere le seguenti caratteristiche :

- a) Devono essere n.47 interi e n. 3 a mezzo busto (da uomo), tutti con viso amorfo a uovo, con base e attacco al piede e braccia snodabili.
- b) Devono essere forniti in misure diverse di altezza indicate dall'Amministrazione e scelte tra le misure in produzione. A questo proposito, la ditta che si aggiudicherà l'appalto è tenuta ad inviare a questa Amministrazione, entro e non oltre 10 giorni dall'ordine, tanti manichini quante sono le taglie da essa prodotte (che saranno restituiti) al fine di poter provare su di essi le varie uniformi e poter indicare con precisione quanti manichini devono essere forniti per ogni taglia.
Per ogni giorno di ritardo dall'invio dei "manichini prova", sarà applicata una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo.
- c) I manichini dovranno essere colorati nel seguente modo : n. 35 tipo "pelle abbronzata " per gli italiani , n.10 tipo pelle marrone scuro/nero per gli eritrei e i somali e n.5 tipo pelle abbronzata / olivastra per i libici (tipo marocchini o tunisini).
- d) Un manichino deve avere l'altezza di mt. 2, 08 (dai piedi alla parte superiore della testa).

ART. 3

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 18.000 / oo (diciottomila) oltre all'IVA, e prevede la fornitura del prodotto in oggetto alla seguente destinazione : Palazzo Comunale – Corso Italia ang. Via San Giuseppe - RAGUSA.

ART. 4

La ditta aggiudicataria è tenuta ad accertarsi che il personale impiegato nel trasporto della fornitura indossi idonei capi di vestiario e sia fornito di apposito tesserino recante il nome della ditta aggiudicataria e le proprie generalità.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di osservare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008. n.81) e dovrà produrre e sottoscrivere, prima dell'inizio della fornitura la documentazione di cui agli allegati A – B – C – D – E, che allegati al presente foglio patti e condizioni ne costituiscono parte integrante e sostanziale e precisamente:

- Allegato A – documentazione da produrre a cura dell'Azienda appaltatrice prima dell'inizio della fornitura
- Allegato B – richiesta dell'azienda appaltatrice di accesso di personale e/o veicoli
- Allegato C – tesserino di riconoscimento
- Allegato D - informativa per i lavoratori dell'azienda appaltatrice
- Allegato E – norme di comportamento in caso di incendio e di sfollamento.

L'impresa aggiudicataria dovrà concordare con il Dirigente gli orari della consegna dei manichini.

ART. 5

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenza di cui al D.Lgs. n.81 / 2008 in considerazione che non è prevista l'installazione della fornitura e che la consegna avviene in locali attualmente chiusi al pubblico e al personale.

ART. 6

Per concorrere all'appalto della fornitura di cui sopra la Ditta Concorrente dovrà dichiarare di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e le modalità che regolano la fornitura di cui in oggetto.

ART. 7

La fornitura dei beni, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale per l'acquisto in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione consiliare n.66 / 2007, è soggetta a collaudo entro 20 giorni dalla consegna al fine di verificare l'integrità e la sua conformità a quanto previsto nel foglio patti e condizioni..

Il pagamento della fornitura avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura fatto salvo il caso di contestazione della fornitura.

ART. 8

La fornitura deve essere eseguita entro il termine di gg.30 normali e consecutivi dall'ordine definitivo; a tal fine si specifica che per ordinativo definitivo si intende quello che fa seguito a quello di cui al precedente art. 2. In caso di ritardo sarà applicata una penale pari a € 25 per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo supera i 30 giorni l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e affidare la fornitura alla ditta che ha offerto il maggior ribasso dopo l'aggiudicataria, con l'addebito dei maggiori costi da sostenere e fatta salva l'azione di risarcimento danni per inadempimento. Si specifica che la penale di cui al presente articolo si cumula con quella di cui al precedente art. 2.

ART. 9

Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dal decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

In caso di subappalto, l'appaltatore verifica l'idoneità tecnico – professionale del subappaltatore con gli stessi criteri con i quali il committente ha verificato l'idoneità dell'appaltatore.

ART. 10

Per ogni controversia è competente il foro di Ragusa.

ART.11

Tutte le spese dipendenti e conseguenti sono a carico della ditta aggiudicataria.

**IL TECNICO RESPONSABILE
(f.to Geom. Mario Nobile)**